

Il nuovo art. 81 delle disposizioni attuative del codice di rito

La nuova formulazione dell'art. 81 delle disposizioni attuative del [codice di procedura civile](#), con l'aggiunta di un nuovo comma prevede che *"quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi"*.

Le stesse regole si applicano anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore.

Dall'applicazione di tali disposizioni, tuttavia, si precisa, "non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione".

Il nuovo art. 420-ter del codice di procedura penale

Analogamente è stato modificato l'art. 420-ter del [codice di procedura penale](#), al quale è stato aggiunto il seguente comma, *"agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso"*.